



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA PROBLEMATICHE OPERATIVE DEL REGOLAMENTO

Dott.ssa Alessia Cococchetta
Funzionario CNDCEC

Offerta formativa

Il DPR 137/2012 prevede che i corsi di formazione possano essere organizzati, **oltre che dagli Ordini**, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia.

Nel vigente Regolamento per la Formazione professionale continua sono state introdotte le norme relative:

- al procedimento per il riconoscimento delle “Associazioni di iscritti agli albi e di altri soggetti”;
- all’istituzione di un registro contenente l’elenco dei c.d. “soggetti autorizzati”;
- all’istruttoria da parte dell’Ordine territorialmente competente della richiesta di accreditamento degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati.

Oggi l’offerta accreditata dal CNDCEC è realizzata, oltre che dallo stesso Consiglio Nazionale, da:

- 131 Ordini territoriali;
- 34 Soggetti autorizzati.

Offerta formativa

SOGGETTI AUTORIZZATI

COMMERCIALISTA TELEMATICO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI (ANC)
GRUPPO EUROCONFERENCE srl
WOLTERS KLUWER srl
DIDACOM
CENTRO STUDI ENTI LOCALI s.r.l.
SEAC CEFOR srl
ISTITUTO GOVERNO SOCETARIO (IGS)
ISCOM FORMAZIONE MODENA
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (ADC)
SAA SCHOOL OF MANAGEMENT Scarl
NOMODIDATTICA srl
ZUCCHETTI Spa
UNISEF (Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl)
FEDERAZIONE COMMERCIALISTI CAMPANIA*
KOINE' SOCIETÀ COOPERATIVA SERVIZI PROFESSIONI ECONOMICO-GIURIDICHE
OPEN Dot Com SpA
UNGDCEC
FONDAZIONE CENTRO STUDI UNGDCEC
MAP SERVIZI SRL
MIRA FORMAZIONE Srls
TAX CONSULTING FIRM Srl
ASSOCTU
EUTEKNE SpA
LUSTIG Università Popolare
CESI Multimedia Srl Brand - My Solution Formazione
INFORMATI Srl
I.CO.TE.A. C.A.T. Srl
DIREKTA Srl
CENTRO STUDI ALMA IURA Srl
MELIUSFORM Srl
SILAQ CONSULTING Srl

Attività formativa OT

L'Ordine realizza l'attività formativa:

- in autonomia;
- di concerto con altri Ordini territoriali;
- in cooperazione/convenzione con altri soggetti esterni.

NORME DI RIFERIMENTO:

art. 7, del D.P.R. n. 137/2012, «Formazione continua»

art. 8, Regolamento per la FPC, «Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali»

Attività formativa OT

Quando l'attività formativa è svolta dall'Ordine in cooperazione o in convenzione con altri soggetti, questi operano sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso.

In particolare, l'Ordine deve garantire che le attività formative si svolgano presso strutture adeguate sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e che garantiscano l'accesso ai disabili ed è responsabile:

- dei contenuti dell'attività formativa;
- del rilevamento delle presenze.

NORME DI RIFERIMENTO:

art. 8, Regolamento per la FPC, «Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali»

Attività formativa OT

L'Ordine, tramite portale del CNDCEC, inserisce la richiesta di accreditamento dell'attività formativa e, dopo lo svolgimento dell'attività formativa, conclude la procedura provvedendo alla c.d. «**chiusura evento**».

NORME DI RIFERIMENTO:

art. 8, Regolamento per la FPC, «Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali»

Attività formativa SA

Il Soggetto autorizzato, tramite portale del CNDCEC, provvede ad inserire la richiesta di accreditamento dell'attività formativa.

L'Ordine, tramite portale del CNDCEC, **rende l'istruttoria al Consiglio Nazionale.**

In particolare riferisce su:

- la verifica dello svolgimento dell'attività formativa nella circoscrizione di Tribunale di propria competenza;
- la compatibilità con l'attività formativa già programmata dall'Ordine;
- la valutazione del programma;
- la coerenza delle informazioni riportate nella scheda evento con quelle indicate sul programma;
- la verifica della dichiarazione attestante la presenza di relatori in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 9, co. 3, lettera h) del Regolamento per la FPC;
- la validità delle firme digitali associate alle dichiarazioni allegate.

NORME DI RIFERIMENTO:

art. 12, Regolamento per la FPC, «Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale»

art. 14, co. 3, Regolamento per la FPC, «Valutazione e approvazione degli eventi formativi»

Attività formativa SA

Durante e successivamente allo svolgimento dell'attività formativa l'Ordine può:

- verificare e controllare la rispondenza del programma dell'attività formativa realizzata dai soggetti autorizzati rispetto:
 - alla organizzazione dell'evento;
 - alla partecipazione dei relatori;
 - alle modalità di rilevazione delle presenze.
- trasmettere al Consiglio Nazionale gli esiti degli eventuali controlli svolti.

NORME DI RIFERIMENTO:

art. 8, co. 6, Regolamento per la FPC, «Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali»

Contributo

Salvo diverso accordo, i soggetti autorizzati versano all'Ordine territorialmente competente, a titolo di rimborso delle spese di gestione per l'utilizzo della piattaforma web e di contabilizzazione dei crediti formativi, un contributo, per ciascuna giornata dell'evento, pari a 5,00 euro per ogni partecipante iscritto negli Albi dei DCEC, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo a pagamento approvato.

NORME DI RIFERIMENTO:

art. 12, co. 5, Regolamento per la FPC, «Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale»

Informativa 17/2017

Rapporto tra Ordine e Soggetti autorizzati

L'Ordine deve comunicare al Consiglio Nazionale:

- se i soggetti autorizzati che operano nel territorio di competenza dell'Ordine hanno svolto l'attività formativa in modo coordinato e compatibile con quella programmata dall'Ordine;
- se è stato regolarmente versato il contributo dovuto a titolo di rimborso spese;
- se l'Ordine ha concordato con i singoli soggetti autorizzati una diversa determinazione del contributo;
- se i soggetti autorizzati hanno presentato nei termini le richieste di accreditamento;
- se i soggetti autorizzati hanno presentato in termini utili l'elenco dei partecipanti alle attività formative iscritti nell'Albo dell'Ordine ed il numero di cfp da questi maturati;
- l'esito delle verifiche eventualmente svolte dall'Ordine.

Informativa 17/2017

Realizzazione attività formative dell'Ordine in collaborazione con terzi

L'Ordine deve comunicare al Consiglio Nazionale:

- Numero delle attività formative realizzate con la collaborazione di soggetti esterni non inseriti nell'elenco dei "soggetti autorizzati";
- Numero delle attività formative realizzate con la collaborazione di "soggetti autorizzati" che hanno operato sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento.

Domande ricorrenti

Ipotesi di riduzione dell'obbligo formativo

Problematiche relative ai casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Domande ricorrenti

Ipotesi di esonero dall'obbligo formativo

Problematiche relative alle esenzioni

- Maternità: determinazione periodo dell'esonero;
- Malattia: → malattia o infortunio dell'iscritto
→ malattia grave del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare

quando ne consegue l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi.

L'istanza deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo.

NORME DI RIFERIMENTO:

art. 6 Regolamento per la FPC, «Esenzioni»

Domande ricorrenti

Attività formative particolari

Interpretazione dell'articolo 15, co. 1, lettera p) del Regolamento per la FPC:
Partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore.

Memo: verifica adempimento obbligo formativo

L'Ordine, annualmente

entro il 30 marzo:

- verifica, anche a campione, l'adempimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti nell'anno precedente;
- richiede agli iscritti che non risultano in regola di autocertificare l'attività formativa svolta nell'anno precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da cause di forza maggiore.

entro il 30 giugno:

- verifica l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti nell'anno precedente;
- comunica l'esito della verifica agli iscritti che non abbiano conseguito almeno 20 cfp, ovvero se godono della «riduzione», agli iscritti che non abbiano conseguito almeno 7 cfp.

NORME DI RIFERIMENTO:

art. 18, del Regolamento per la FPC, «Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze»

Memo: verifica triennale adempimento obbligo formativo

L'Ordine, a conclusione del triennio formativo

entro il 30 marzo:

- verifica l'adempimento dell'obbligo formativo triennale da parte dei propri iscritti;
- richiede agli iscritti che non risultano in regola di autocertificare l'attività formativa svolta nel triennio precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da cause di forza maggiore.

entro il 30 giugno:

- verifica l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti nel triennio precedente;
- predispone per ogni iscritto il riepilogo dei cfp acquisiti ciascun anno;
- trasmette al Consiglio di disciplina il fascicolo degli iscritti che non risultano in regola con l'obbligo formativo.